



COMMISSARIO STRAORDINARIO  
PER LA PROGETTAZIONE, L’AFFIDAMENTO E LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI RELATIVI  
ALLA “DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE”  
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16.10.2015

FINANZIAMENTO

**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 60/2012 - D.G.R. n° 889/2012**  
*“Piano Nazionale per il Sud”*

## REGIONE BASILICATA



### COMUNE DI MATERA

PROVINCIA DI MATERA

Potenziamento dei depuratori a servizio dell’abitato  
di Matera - 2° lotto - **loc. Pantano**

**ID CIPE 0908**

**ID Regione 33718**

TITOLO ELABORATO

**DISCIPLINARE PRESTAZIONALE**  
**ATTIVITA’ DI VERIFICA**

LIVELLO DI PROGETTAZIONE

- Esecutivo  
 Definitivo  
 Preliminare



**acquedottolucano**

Acquedotto Lucano S.p.A. Via P.Grippo - 85100 Potenza  
tel. 0971.392.111 - fax 0971.392.600  
www.acquedottolucano.it

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**Ing. Raffaele PELLETTIERI**

COD.

DATA

**GIUGNO 2017**

SCALA GRAFICA

FILE:

-

REV

DATA

**Servizio di verifica del Progetto Esecutivo relativo alle opere di:  
“Potenziamento dei depuratori a servizio dell'abitato di Matera - 2° lotto - loc. Pantano”**

**ID CIPE 0908**

**ID Regione 33718**

**DISCIPLINARE PRESTAZIONALE**

**INDICE**

Art. 1) OGGETTO E INFORMAZIONI GENERALI SUL SERVIZIO

Art. 2) MODALITA' ESECUTIVE DELLE PRESTAZIONI

Art. 3) RESPONSABILITÀ'

Art. 4) POLIZZA DEL SOGGETTO INCARICATO ALLE ATTIVITA' DI VERIFICA

Art. 5) TEMPISTICHE E PENALI

Art. 6) SUBAPPALTO, COTTIMI, CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CORRISPETTIVO

Art. 7) OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E TUTELA DEI LAVORATORI

Art. 8) PROPRIETA' DELLE RISULTANZE E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Art. 9) SOSPENSIONE, RECESSO UNILATERALE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 10) CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

## ARTICOLO 1

### OGGETTO E INFORMAZIONI GENERALI SUL SERVIZIO

1. Oggetto del presente servizio è l'affidamento dell'attività di verifica preventiva, ai sensi della *lettera b)*, del comma 6, dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., della progettazione esecutiva relativa alle opere di: *“Potenziamento dei depuratori a servizio dell'abitato di Matera - 2° lotto - loc. Pantano”*.
2. Il servizio prevede la verifica della progettazione esecutiva ed è finalizzato alla validazione del progetto, propedeutica, a sua volta, alla indizione di apposita procedura di aggiudicazione di appalto pubblico di lavori.
3. L'incarico può essere affidato, nonché svolto, unicamente ed esclusivamente da organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 da Enti partecipanti all'*European Cooperation for Accreditation (EA)*.
4. L'affidamento dell'incarico è incompatibile con lo svolgimento, in relazione al su menzionato intervento, della progettazione, del coordinamento della medesima, della direzione dei lavori, del coordinamento della sicurezza e del collaudo. Restano fermi ulteriori requisiti e/o divieti di partecipazione alla procedura di affidamento e di esecuzione dell'affidamento previsti dalla documentazione di gara e, comunque, dalla normativa vigente in materia.
5. Stante l'entità e l'interesse pubblico generale dell'intervento da realizzarsi, risulta dunque necessario che il progetto esecutivo delle opere di *“Potenziamento dei depuratori a servizio dell'abitato di Matera - 2° lotto - loc. Pantano”*, da porre a base di procedura di aggiudicazione, sia oggetto di verifica da parte di un organismo terzo allo scopo di consentire la conseguente validazione del Responsabile del Procedimento.
6. La validazione con esito positivo del progetto esecutivo è finalizzata all'acquisizione delle approvazioni propedeutiche all'avvio dell'esecuzione dei lavori.
7. L'attività di verifica deve essere svolta in collaborazione, coordinamento e contraddittorio con i progettisti e coordinata dal Responsabile del Procedimento e relativo *staff* di supporto.
8. Al fine di accertare l'unità progettuale, la verifica deve riguardare le attività di cui all'art. 26, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, in particolare, accertare:
  - a) la completezza della progettazione;
  - b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
  - c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
  - d) che sussistano i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
  - e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
  - f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
  - g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
  - h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
  - i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.

## ARTICOLO 2

### MODALITA' ESECUTIVE DELLE PRESTAZIONI

#### 2.1 Attività di verifica

- 1) La verifica deve essere effettuata sulla totalità dei documenti progettuali e non "a campione".
- 2) Per la documentazione di stima economica, va verificato che le misure delle opere computate siano corrette.
- 3) La verifica deve essere condotta sulla documentazione progettuale, con riferimento al controllo

dell'affidabilità, alla completezza e all'adeguatezza, alla leggibilità, alla coerenza, alla percorribilità e alla conformità dei progetti come meglio specificato nei punti successivi. Senza che ciò esoneri l'Affidatario dal compiere tutte le attività necessarie per giungere alla completa verifica della progettazione, si elencano di seguito, a titolo meramente esemplificativo, le principali attività che dovranno essere espletate:

A. Verifica in ordine **all'AFFIDABILITA'** con riferimento:

- 1) all'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione della progettazione;
- 2) alla coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza.

B. Verifica in ordine alla **COMPLETEZZA ED ADEGUATEZZA**, con riferimento:

- 1) alla corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
- 2) al controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati normativamente previsti per il livello di progettazione da esaminare;
- 3) alla esaustività della progettazione in funzione del quadro esigenziale;
- 4) alla esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati progettuali;
- 5) alla esaustività delle modifiche apportate alla progettazione a seguito di un suo precedente esame;
- 6) all'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione.

C. Verifica in ordine alla **LEGGIBILITA', COERENZA E RIPERCORRIBILITA'** con riferimento:

- 1) alla leggibilità degli elaborati progettuali con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
- 2) alla comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati progettuali e alla ripercorribilità dei calcoli effettuati;
- 3) alla coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati.

D. Verifica in ordine alla **COMPATIBILITA'**, con riferimento:

- 1) alla rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti nei documenti posti a base dello Sviluppo della progettazione preliminare o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente;
- 2) alla rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati: inserimento ambientale;
  - impatto ambientale; funzionalità e fruibilità;
  - stabilità delle strutture;
  - topografia e fotogrammetria;
  - sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
  - igiene, salute e benessere delle persone;
  - superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
  - sicurezza antincendio;
  - inquinamento;

- durabilità e manutenibilità;
  - coerenza dei tempi e dei costi;
  - sicurezza ed organizzazione del cantiere.
- 4) Con riferimento agli aspetti di verifica di cui ai precedenti punti, l'Affidatario deve, a titolo indicativo ma non esaustivo ed ove applicabili, quali attività minime obbligatorie e necessarie:

Per le relazioni generali:

- verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nei documenti posti a base dello sviluppo della progettazione della fase progettuale precedente e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente.

Per le relazioni di calcolo:

- verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione delle opere e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;
- verificare che il dimensionamento delle opere, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili;
- verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;
- verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;
- verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità delle opere nelle condizioni d'uso e manutenzione previste.

Per le relazioni specialistiche:

verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:

- i. le specifiche esplicitate dal committente;
- ii. le norme cogenti;
- iii. le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;
- iv. le regole della progettazione.

Per gli elaborati grafici:

- verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e che, ave non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari.

Per i capitolati, i documenti prestazionali e lo schema di contratto:

- verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno della documentazione prestazionale e capitolare;
- verificare, inoltre, il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d'appalto e del piano di manutenzione delle opere e delle loro parti.

Per la documentazione di stima economica:

- verificare che i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la qualità dell'opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni;
- verificare che i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezzi aggiornati o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;
- verificare che siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezzi;
- verificare che i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;
- verificare che gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;
- verificare che i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;
- verificare che le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;
- verificare che i totali calcolati siano corretti;
- verificare che il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuino la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie relative a lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica;
- verificare che le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili ad opere simili di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l'obiettivo richiesto dal committente;
- verificare che vi sia chiara corrispondenza tra i documenti economici (computi metrici estimativi, elenco prezzi, analisi prezzi, cronoprogramma lavori ecc.) e gli elementi grafici, gli elaborati descrittivi e con le prescrizioni capitolari.

Per il piano di sicurezza e di coordinamento:

- verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione delle opere ed in conformità dei relativi magisteri; inoltre che siano esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità delle opere, coerentemente con quanto previsto nell'allegato XV al D. Lgs. 81/08.

Per il quadro economico:

- verificare che sia redatto conformemente a quanto previsto dall'art. 16 del DPR 207/2010.

Per la cantierabilità:

- accertare l'avvenuta acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione in esame.

I suddetti elenchi si intendono indicativi e non esaustivi, in quanto si riferiscono alle sole attività minime di verifica inderogabili, da integrarsi in corso dell'analisi della progettazione e/o a seguito di essa, nonché sulla base della metodologia di sviluppo del servizio di verifica dell'affidatario.

## **2.2 -Rendicontazioni**

Le attività di verifica svolte dovranno essere rendicontate analiticamente in modo da adempiere alle seguenti prescrizioni:

- a) verbalizzazione delle attività effettuate in contraddittorio con i progettisti;
- b) redazione per ambiti specialistici (ad esempio: progettazione civile, strutturale, impiantistica, speciale, geotecnica e geologica, inserimento ambientale, sicurezza, normativa antincendio, valutazione economico-finanziaria);
- c) messa in evidenza delle criticità;
- d) espressione di un parere in riferimento a ciascun ambito specialistico oggetto di verifica, con proposta di soluzioni che consentano il superamento delle eventuali criticità rilevate;

e) predisposizione di un rapporto conclusivo, comparato al livello di progettazione oggetto di verifica (art. 26, c. 8, D. Lgs. 50/2016.), che esprima sinteticamente il risultato delle valutazioni analitiche di cui al rendiconto senza comportare pareri sospensivi e/o condizionati e che sia sottoscritto da un coordinatore del gruppo di lavoro di verifica, laureato in ingegneria, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscritto al relativo albo professionale.

### **ARTICOLO 3**

#### **RESPONSABILITA'**

Ferme restando le disposizioni di legge in materia di responsabilità dei soggetti incaricati dell'attività di verifica, l'Affidatario risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori e omissioni del progetto verificato qualora gli stessi errori e omissioni ne pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzabilità o la sua utilizzazione.

L'Affidatario ha la responsabilità degli accertamenti previsti, ivi compresi quelli relativi all'avvenuta acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni ed approvazioni, ferma restando l'autonoma responsabilità del progettista circa le scelte progettuali ed i procedimenti di calcolo adottati.

L'Affidatario che sia inadempiente agli obblighi posti a suo carico dal contratto di appalto di servizi è tenuto a risarcire i danni conseguentemente derivanti al Commissario Straordinario ex DPCM 16 ottobre 2015, di seguito *Stazione Appaltante*.

Per i danni non ristorabili, per tipologia o importo, mediante la copertura assicurativa, resta confermata la responsabilità dell'Affidatario, la quale opera anche nell'ipotesi di inesigibilità, in tutto o in parte, della prestazione contrattualmente dovuta dall'assicuratore.

L'intervenuta validazione del progetto da parte del Responsabile del Procedimento non solleva l'Affidatario dalle relative responsabilità.

### **ARTICOLO 4**

#### **POLIZZA DEL SOGGETTO INCARICATO ALLE ATTIVITA' DI VERIFICA**

L'Affidatario dovrà essere munito, dalla data di accettazione dell'incarico, di una polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno all'opera, dovuta ad errori o omissioni nello svolgimento dell'attività di verifica, con massimale non inferiore ad € 2.500000,00 (dicansi duemilionicinquecentomila/00) ed avente le seguenti caratteristiche:

- nel caso di polizza specifica limitata all'incarico di verifica, la stessa dovrà avere durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo delle opere;
- nel caso in cui il soggetto incaricato dell'attività di verifica sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, la stessa dovrà essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia assicurativa che garantisca le condizioni di cui al precedente punto per lo specifico progetto. E' fatto obbligo di integrazione della polizza qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività oggetto di affidamento, l'importo dei lavori aumentasse.

### **ARTICOLO 5**

#### **TEMPISTICHE E PENALI**

L'attività di verifica del progetto avrà inizio all'atto dell'affidamento dell'incarico e si intenderà conclusa con la sottoscrizione, con esito positivo, del rapporto conclusivo di cui art. 26, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Dovranno essere oggetto di riesame e di rapporto conclusivo anche i documenti progettuali eventualmente riemessi a seguito di rilievi del verificatore stesso.

L'attività di verifica del progetto, come sopra definita, dovrà concludersi entro venti (n. 20) giorni dalla consegna definitiva degli elaborati progettuali da parte della Stazione Appaltante al verificatore e si intenderà conclusa con la sottoscrizione, con esito positivo, del rapporto conclusivo, di cui al precedente

art. 2.2.

E' fatta inoltre salva la concessione di eventuali proroghe, da parte del Responsabile del Procedimento, ai sensi della normativa vigente in materia.

Le penali da applicare in caso di ritardo nell'adempimento alle obbligazioni contrattuali sono fissate in Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno, naturale e consecutivo, di ritardo.

L'ammontare complessivo delle penali non potrà comunque superare, il limite massimo complessivo del 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto fermo restando la facoltà, per la Stazione Appaltante, di procedere alla risoluzione immediata del contratto.

In ogni caso, la Stazione Appaltante potrà richiedere il risarcimento di eventuali ulteriori danni, ai sensi di quanto previsto all'art. 1223 del Codice Civile, anche eccedenti il 10% di cui al capoverso che precede.

L'importo delle penali sarà trattenuto direttamente in occasione della emissione del titolo di spesa utile.

## **ARTICOLO 6**

### **SUBAPPALTO, COTTIMI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CORRISPETTIVO**

E' vietato all'Affidatario di cedere e/o subappaltare e/o concedere a cottimo il servizio, pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento di eventuali danni causati alla Stazione Appaltante per la risoluzione anticipata dello stesso.

E' vietata, da parte dell'Affidatario, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. La eventuale cessione del credito è ammessa solo se esplicitamente autorizzata dalla Stazione Appaltante in via preventiva. In caso di inosservanza da parte dell'Affidatario degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di Stazione Appaltante al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

## **ARTICOLO 7**

### **OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E TUTELA DEI LAVORATORI**

L'Affidatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell'espletamento del servizio. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori sotto ogni profilo, anche previdenziale e della sicurezza. L'Affidatario ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento delle attività oggetto del presente Disciplinare, sollevando il Committente da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

L'Affidatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente Disciplinare, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti o emanati in corso d'opera, in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza il Committente da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito. L'Affidatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti.

I suddetti obblighi vincolano l'Affidatario per tutta la durata del servizio.

## **ARTICOLO 8**

### **PROPRIETA' DELLE RISULTANZE E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione, a



qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio oggetto del presente Disciplinare. L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L'Affidatario è inoltre responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetta.

L'Affidatario si impegna, altresì, al rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), a pena di risoluzione del contratto.

## **ARTICOLO 9**

### **SOSPENSIONE, RECESSO UNILATERALE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni derivanti dal servizio di cui al presente Disciplinare, il Responsabile del Procedimento ha la facoltà di sospendere la esecuzione del contratto. Il Responsabile del Procedimento può, altresì, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto per ragioni di pubblico interesse o necessità, dandone comunicazione all'Affidatario. In tali casi l'Affidatario medesimo non potrà avanzare alcuna pretesa, anche di natura risarcitoria e/o indennitaria, ivi compreso il rimborso delle eventuali spese sostenute.

La Stazione Appaltante può recedere dal contratto sottoscritto in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ivi compresa la sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari, con preavviso di almeno 3 giorni.

In caso di recesso, l'Affidatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'opera prestata, purché regolarmente effettuata, comprensiva delle spese sostenute, rinunciando lo stesso espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c. Il pagamento di quanto previsto è effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa del servizio prestato e delle spese sostenute ed in esito alla verifica della medesima in contraddittorio fra le parti.

## **ARTICOLO 10**

### **CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il corrispettivo dell'affidamento sarà quello determinato sulla base dell'offerta economica presentata dall'Affidatario all'esito della procedura di gara che lo ha visto aggiudicatario della commessa. L'importo di aggiudicazione resta fisso ed invariabile per l'intera durata dell'affidamento indipendentemente dalla eventuale variazione, nel corso dello sviluppo della progettazione, dell'importo delle opere rispetto a quello posto alla base del calcolo degli onorari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3 *bis*, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., i costi della sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza sono pari a Euro 0,00 (zero), trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale. Il contratto sarà contabilizzato a corpo.

Il corrispettivo contrattuale si intenderà maturato con la sottoscrizione, con esito positivo, del rapporto conclusivo di cui art. 26, comma 8, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e sarà liquidato in un'unica soluzione alla intervenuta validazione del progetto da parte del Responsabile del Procedimento, oppure, qualora non fosse ancora intervenuta l'approvazione del progetto per cause non imputabili all'Affidatario, entro un massimo di 90 (novanta) giorni dall'accertamento, da parte del Responsabile del Procedimento, dell'avvenuta consegna del rapporto finale con esito positivo. L'affidamento è assoggettato alla disciplina sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 3 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

*Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Raffaele Pellettieri*